



FORNITURA DI CARNI REFRIGERATE BOVINE, SUINE, OVINE ED AVICUNICULE IN APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. AMBIENTE DEL 10/03/2020 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – SERIE GENERALE N. 90 DEL 04/04/2020

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Sommario

PREMESSA	5
Art. 1 – OGGETTO.....	5
Art. 2 – DURATA, IMPORTO, PREZZI CONTRATTUALI	5
Art. 3 - FUNZIONAMENTO E SOSPENSIONI SERVIZIO MENSA.....	7
Art. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI.....	7
Art. 5 - REQUISITI QUALITATIVI	7
Art. 6 - PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (D.O.P.)	8
Art. 7 - PRODOTTI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.)	8
Art. 8 - PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI.....	8
Art. 9 - PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA.....	8
Art. 10 - PRODOTTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA INTEGRATA	9
Art. 11 - PRODOTTI KM.0	9
Art. 12 - PRODOTTI FILIERA CORTA	9
Art. 13 - CARATTERISTICHE MINIME DELLE DERRATE ALIMENTARI.....	10
Art. 14 - RINTRACCIABILITA', ETICHETTATURA ED IGIENE DEGLI ALIMENTI.....	10
Art. 15 - GARANZIE SUI PRODOTTI	11
Art. 16 - OBBLIGHI DI SICUREZZA.....	11
Art. 17 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	12
Art. 18 - CONSERVAZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI.....	12
Art. 19 - REQUISITI DEGLI IMBALLAGGI.....	13
Art. 20 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI DI TRASPORTO E OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO	14



Art. 21 - SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI INDICATI NELL'ALLEGATO 1 "REFERENZE CARNI LOTTO UNICO" PER INDISPONIBILITA' DEFINITIVA.....	14
Art. 22 - INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DELLA MARCA DI UN PRODOTTO	15
Art. 23 - INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DI PRODOTTI CERTIFICATI	15
Art. 24 - CONSEGNA E ACCETTAZIONE DELLA MERCE.....	16
Art. 25 - SOSTITUZIONI A SEGUITO VERIFICHE DELLA CONSEGNA	17
Art .26 - VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA CONSEGNA E SOSTITUZIONI	18
Art. 27 – GESTIONE DELLE CONFORMITA' PER ANALISI NEGATIVE.....	19
Art. 28 - GESTIONE DEI RECLAMI RELATIVI ALLE FORNITURE ED ALLE ATTIVITA' ACCESSORIE	19
Art. 29 - VERIFICHE ISPETTIVE.....	20
Art. 30 - PENALI	21
Art. 31 – ULTERIORI PENALI	23
Art. 32 - REFERENTE DEL FORNITORE E DELL'ERSU	23
Art. 33 - NORME REGOLANTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	23
Art. 34 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	24
Art. 35 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE	24
Art. 36 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	26
Art. 37 – REVISIONE PREZZI	26
Art. 38 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DI SERVIZIO.....	27
Art. 39 – VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	27
Art. 40 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'	27
Art. 41 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	28
Art. 42 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	29
Art. 43 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	29
Art. 44 - RECESSO	30



Art. 45 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.....	30
Art. 46 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI	31
Art. 47 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE.....	31
Art. 48 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	32
Art. 49 - FORO DI COMPETENZA.....	32



PREMESSA

Art. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di carni refrigerate bovine, suine, ovine ed avicunicole occorrenti al Servizio di ristorazione destinate alla produzione di pasti della mensa universitaria dell'ERSU di Sassari, contenuti nell'Allegato 1 "Referenze Carni lotto unico", aventi le caratteristiche merceologiche minime contenute nei documenti "Schede tecniche".

Il presente appalto tiene conto degli artt. 57, comma 2 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale" e art.130 "Servizi di ristorazione" del D.Lgs. 36/2023, della Legge regionale n. 1/2010 – "Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna" e dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di ristorazione e per la fornitura di derrate alimentari di cui al D.M. AMBIENTE DEL 10/03/2020 (GU N. 90 DEL 04/04/2020).

Il luogo di esecuzione della fornitura è sito nella città di Sassari presso la Mensa universitaria di Via dei Mille 102.

Art. 2 – DURATA, IMPORTO, PREZZI CONTRATTUALI

L'appalto avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

Prima della scadenza del contratto, l'ERSU si riserva la facoltà di prorogarlo, alle medesime condizioni, per l'ulteriore periodo di mesi 12 (dodici) per l'importo di aggiudicazione rapportato ad anno, IVA esclusa. La suddetta opzione di proroga del contratto alla scadenza potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno giorni 60 (sessanta) prima del termine finale del contratto originario.

L'ERSU, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs n. 36/2023, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e per un periodo massimo di mesi 6 (sei). In tal caso L'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ERSU.

Inoltre ERSU, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023, l'ERSU potrà disporre variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, che l'appaltatore è tenuto ad accettare, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale complessivo.

L'appaltatore si impegna, per tutta la durata del contratto garantire l'erogazione della fornitura delle derrate alimentari secondo le date di funzionamento della mensa di cui al successivo articolo.

Il valore complessivo presunto annuale, posto a base di gara, per le quantità presunte indicate nell'Allegato n.1 "Referenze Carni lotto unico", ammonta ad euro **326.900,00** IVA esclusa al netto degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale.



L'importo complessivo massimo pagabile dell'appalto, al netto dell'IVA, stimato al meglio delle conoscenze a disposizione, al netto degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale pari ad € 0,00 è complessivamente ad euro **735.525,00** così suddivisi:

Fornitura di carni refrigerate bovine, suine, ovine e avicunicole

Fornitura di carni refrigerate e prodotti lavorati				
n.	Descrizione servizi/beni	CPV	(P) Principale (S) Secondaria	Importo
A	Importo annuale appalto	15110000-9	P	€ 326.900,00
B	Opzione proroga annuale (1 anno)			€ 326.900,00
C	Opzione Quinto Obbligo (20% di A)			€ 65.380,00
D	Revisione/adeguamento prezzi (5% di A)			€ 16.345,00
E	Importo complessivo pagabile			€ 735.525,00
Importo totale soggetto a ribasso				€ 326.900,00
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
Importo complessivo stimato appalto				€ 735.525,00

(*) L'importo stimato della proroga tecnica è dato dal valore dell'importo annuale/11 mesi (in quanto il servizio è basato su 11 mensilità) x 11 mesi

I singoli prezzi unitari offerti a ribasso sull'importo posto a base di gara di ciascuna referencia di cui all'Allegato 1 "Referenze Carni lotto unico" costituiranno prezzo contrattuale di riferimento. **Tali prezzi ribassati moltiplicati per le quantità annue presunte costituiranno in caso di aggiudicazione l'importo contrattuale annuo il quale, moltiplicato per i 12 mesi di durata contrattuale, costituirà l'importo complessivo contrattuale con esclusione dell'IVA di legge e degli oneri di sicurezza pari a € 0,00.**

Gli importi unitari offerti costituiranno i prezzi di riferimento che, in caso di aggiudicazione, saranno applicati a ciascun prodotto alle quantità di volta in volta ordinate nel corso dell'esecuzione del contratto.

Ulteriori prodotti non compresi nell'Allegato 1 "Referenze Carni lotto unico", ovvero di marca diversa, potranno essere acquistati da ERSU Sassari con la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Nei prezzi unitari della merce è compreso il costo del trasporto e dell'imballaggio, effettuati in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, nonché di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA.



Art. 3 - FUNZIONAMENTO E SOSPENSIONI SERVIZIO MENSA

Il servizio mensa viene svolto, durante l'anno, tutte le settimane dal lunedì al sabato. È prevista, di norma, l'interruzione del servizio principalmente nel mese di agosto e per circa due settimane durante le festività natalizie.

Le eventuali modifiche al calendario di chiusura o riapertura del servizio, sia in rapporto all'effettiva presenza di studenti presso la sede universitaria che per altri motivi, saranno comunicate tempestivamente all'appaltatore. Tali periodi di chiusura, o altri, dovuti a interventi tecnici sulle strutture, prontamente comunicati, non daranno luogo ad indennizzi da parte dell'Ente.

Art. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

Gli standard minimi di qualità che le derrate devono possedere sono riportati nel presente Capitolato Speciale e nelle schede di specifiche tecniche allegate, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (descrizione fornitura e tabelle quantitative).

Le derrate alimentari oggetto del presente capitolato, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate.

Dietro richiesta dell'ERSU, il fornitore deve presentare:

- le schede tecniche di tutti i prodotti forniti;
- la documentazione a comprova della vendita dei prodotti BIO, a KM.0 e Filiera corta offerti in sede di gara;
- la documentazione a comprova della conformità degli imballaggi utilizzati.

Nel caso in cui il fornitore non consegni la documentazione richiesta (Schede tecniche di tutti i prodotti forniti, la documentazione di comprova della vendita di dei prodotti a filiera corta in sede di gara), nei termini indicati dall'ERSU contraente, di norma pari a 10 giorni lavorativi, è prevista una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Le specificità merceologiche oggetto della fornitura possono comprendere:

- i prodotti alimentari convenzionali,
- i prodotti alimentari biologici,
- i prodotti a produzione integrata;
- prodotti alimentari DOP e IGP,
- prodotti a Km.0 e Filiera corta,
- prodotti agroalimentari della tradizione (PAT)

Art. 5 - REQUISITI QUALITATIVI

Tutti i prodotti devono essere conformi alle relative normative vigenti.

Ogni prodotto deve presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine; i valori devono essere conformi alla specifica normativa di settore.

Per tutti i prodotti la shelf life residua è indicata nella corrispondente scheda tecnica.

Il confezionamento deve garantire un'adeguata protezione del prodotto; la confezione e gli imballaggi devono essere nuovi, non ammaccati, non bagnati né con segni di incuria dovuti all'impilamento e al facchinaggio



(per tali aspetti si rimanda all'art.19 del presente Capitolato Speciale d'appalto).

Art. 6 - PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (D.O.P.)

Secondo il Regolamento CE n. 510/06, art. 2, è: " il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,
- la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata".

Sono richiesti:

- a) garanzia di un ente terzo
- b) approvazione della Comunità Europea

Art. 7 - PRODOTTI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.)

Secondo il Regolamento CE n. 510/06, art. 2, è:

"il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
- del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e
- la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata".

Sono richiesti:

- a) garanzia di un ente terzo
- b) approvazione della Comunità Europea

Art. 8 - PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

Secondo il D.Lgs. n.173 del 30/04/1998 e il Decreto Ministeriale 18/7/00, i "prodotti agroalimentari tradizionali" sono "quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo" e sono presenti nell'elenco dei "prodotti tradizionali" pubblicato con decreto del Ministro per le Politiche Agricole.

Art. 9 - PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

In base ai Regolamenti Reg. CE 834/2007 e Reg CE 889/2008 e al D.Lvo 220/95, si intende per prodotto biologico un prodotto ottenuto mediante particolari metodi di produzione a livello delle aziende agricole, i quali implicano soprattutto restrizioni importanti per quanto concerne l'utilizzo di fertilizzanti o antiparassitari.



I prodotti BIOLOGICI (con % BIO non inferiore al 95%) devono riportare in etichetta le seguenti indicazioni:

- a) indicazioni che suggeriscano all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione biologica: in italiano BIOLOGICO, ma anche abbreviazioni quali: BIO, ECO;
- b) indicazione che il prodotto è stato ottenuto od importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo;
- c) menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui il produttore è assoggettato.
- d) logo comunitario e indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, «Agricoltura UE», «Agricoltura non UE», «Agricoltura UE/non UE» (obbligatorio dal 1/7/2010).

Per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche ed organolettiche dei singoli prodotti rimane valido quanto stabilito dai Reg. CEE specifici.

I prodotti devono essere garantiti esenti da difetti, adatti per loro uso razionale ed il compratore sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante da tali imperfezioni. Il mancato possesso o rispetto dei requisiti sopra descritti comporta l'immediata esclusione della ditta aggiudicataria.

Art. 10 - PRODOTTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA INTEGRATA

Per prodotti provenienti da agricoltura integrata si intende una strategia con la quale si mantengono le popolazioni di organismi nocivi al di sotto della soglia di tolleranza sfruttando i meccanismi naturali di regolazione e utilizzando metodi di difesa accettabili dal punto di vista ecologico, economico e tossicologico", tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente.

Art. 11 - PRODOTTI KM.0

Per prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile ai sensi della Legge 6 ottobre 2017, n.158 si intendono infatti i prodotti provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita.

Nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) si considerano proveniente da chilometro zero le derrate provenienti dall'intero territorio regionale; per le altre isole la distanza è da collocarsi in relazione alla terraferma pertanto al netto di quella occupata dal mare.

Art. 12 - PRODOTTI FILIERA CORTA

Si intende un prodotto proveniente da una filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato (massimo tre: produttore, trasformatore, consumatore) e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, che possono portare anche al contatto diretto fra il produttore e il



consumatore.

Art. 13 - CARATTERISTICHE MINIME DELLE DERRATE ALIMENTARI

La stazione appaltante, in conformità ai criteri ambientali minimi per la fornitura di derrate alimentari adottati con **D.M. ambiente del 10/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 04/04/2020**, intende utilizzare e promuovere prodotti biologici, DOP, IGP e STG, a lotta integrata, tipici, tradizionali, per la preparazione dei menù, secondo quanto di seguito indicato. Intende altresì promuovere prodotti a filiera corta.

Eventuali offerte o migliorie verranno valutate in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009 che aderiscono al Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata (SNQPI).

Tutti i prodotti DOP IGP devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N.1898/2006 e (CE) N. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Le caratteristiche minime delle derrate alimentari sono stabilite per ciascuna referenza dalla scheda tecnica ad essa riferita in base al rispettivo "Codice ERSU".

Art. 14 - RINTRACCIABILITA', ETICHETTATURA ED IGIENE DEGLI ALIMENTI

Il Fornitore si fa garante che tutti gli operatori del settore agro-alimentare adempiano all'obbligo di assicurare la rintracciabilità di qualsiasi sostanza destinata a far parte di un alimento o di un mangime e di disporre sistemi di registrazione per documentare la destinazione dei propri prodotti, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (CE) N. 178 del 2002. Dette informazioni devono essere sempre a disposizione delle autorità competenti, al fine di permettere una facile individuazione del percorso compiuto dai prodotti alimentari, per evidenziare eventuali rischi e per organizzare un rapido ed efficace ritiro dal mercato di prodotti difettosi, qualora emergessero inconvenienti verificatisi nel corso del processo produttivo, tali da mettere a repentaglio la salute pubblica.

Ogni fase di produzione e manipolazione di un alimento deve essere sottoposta ad un processo di valutazione ed analisi per definirne il rischio potenzialmente connesso. Il Fornitore ha l'obbligo di gestire ogni potenziale rischio dandone un'adeguata e corretta informazione.



I prodotti forniti devono sempre recare nell'apposita etichetta tutte le informazioni previste dalla normativa vigente nel corso della durata dell'appalto in oggetto.

Art. 15 - GARANZIE SUI PRODOTTI

Il Fornitore deve fornire sostanze alimentari che non siano private, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore, in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti eventualmente prescritti da regolamenti e ordinanze ministeriali, insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, con aggiunta di additivi non autorizzati e che contengono residui di prodotti usati in agricoltura e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.

Il Fornitore deve essere in grado di dare garanzie di costante qualità per ogni prodotto consegnato.

Su richiesta dell'ERSU di Sassari, il fornitore deve fornire le informazioni relativamente ai sistemi organizzativi adottati per garantire la qualità organolettica ed igienica del prodotto, nonché ai sistemi di controllo e autocontrollo adottati per mantenere le condizioni igieniche dei locali di produzione e di stoccaggio, del personale, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto. I documenti relativi all'autocontrollo potranno essere visionati da personale esperto incaricato dall'ERSU, di cui saranno fornite le generalità, secondo le modalità concordate col fornitore.

Nel caso in cui dalle procedure di autocontrollo del fornitore emergessero eventuali cause di rischio per i lotti di prodotti consegnati o in consegna, il fornitore è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'ERSU.

Su richiesta dell'ERSU, il fornitore dovrà trasmettere copia delle analisi chimiche e microbiologiche effettuate sui prodotti consegnati.

Qualora accertamenti analitici effettuati dalla stessa ERSU, evidenziassero valori microbiologici non conformi agli indici riportati nel presente nella normativa nazionale, in vigore o emanata in corso dell'esecuzione della fornitura, il fornitore dovrà adottare necessari accorgimenti per eliminare le cause di non conformità nei tempi tecnici minimi necessari. Qualora si verificassero eventi dannosi (tossinfezioni, intossicazioni o altro) risultanti da nesso causale al mancato rispetto degli indici, potrebbero riscontrarsi gli estremi di un comportamento illecito, con le conseguenze a sensi di legge.

I prodotti biologici potranno essere accettati esclusivamente se in confezione originale, munita di etichetta che riporti il logo della certificazione biologica in possesso, il nome e codice dell'organismo di controllo che l'ha rilasciata, il codice dell'azienda di produzione, il lotto del prodotto, gli estremi dell'autorizzazione ministeriale e la dicitura prevista di legge.

Art. 16 - OBBLIGHI DI SICUREZZA

In considerazione della tipologia di appalto, è stato predisposto il DUVRI e i costi degli oneri di sicurezza da rischi interferenziali sono stati quantificati in euro 0,00.

La Ditta aggiudicataria resta comunque tenuta agli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs 81/2008, i cui costi sono ricompresi nel complessivo importo della fornitura.



Art. 17 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo le seguenti modalità:

ORDINATIVI	GIORNI CONSEGNA	ORARI	CONSEGNE ANNUE PREVISTE
Venerdì; Martedì	Martedì; Venerdì	07,30 -10,00	90

Considerata la necessità di ottimizzare il servizio di fornitura, di contenere i tempi di consegna e di garantire l'immediata sostituzione di quei prodotti in caso di riscontro di anomalia/alterazione delle caratteristiche e/o delle proprietà, l'operatore economico concorrente dovrà disporre di idonei strumenti informatici per la formulazione delle richieste di approvvigionamento ed evidenziare la gestione del magazzino, che dovrà essere opportunamente equipaggiato per lo stoccaggio delle derrate alimentari in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

I prodotti dovranno essere accompagnati da apposito documento di trasporto sul quale dovranno essere indicate le tipologie e le quantità degli stessi effettivamente consegnati.

Nel caso in cui il Fornitore non renda disponibili detti strumenti informatici è prevista una penale pari ad €50,00 per ogni giorno di ritardo

Art. 18 - CONSERVAZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI

Il fornitore deve approntare e conservare i prodotti, preparare le spedizioni, effettuare il trasporto e la consegna in conformità alle norme igienico - sanitarie vigenti.

Il fornitore deve effettuare la consegna dei prodotti presso l'area adiacente all'ingresso del Magazzino della mensa dell'ERSU di Sassari mediante proprio personale o personale di ditte da lui incaricate.

La consegna e il ritiro dei bancali, delle pedane o dei roll utilizzati per il trasporto dei prodotti consegnati deve essere concordata l'ERSU e il fornitore.

Eventuali eccedenze dei quantitativi di derrate in consegna, non verranno riconosciute e pertanto non verranno pagate.

Nel caso in cui le derrate in consegna risultassero in quantitativi inferiori ai quantitativi ordinati, il fornitore avrà l'obbligo di reintegrare, nelle modalità più avanti indicate, le quantità mancanti.

Tutti i prodotti alimentari devono essere consegnati in confezioni che ne permettano un facile e immediato controllo e con imballaggi ed etichettature conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia, secondo quanto meglio precisato nel successivo articolo 19.

Non potranno essere consegnati prodotti non aventi le caratteristiche minime previste nell'Allegato 1 "Referenze Carni lotto unico". In tal caso saranno previste penali di € 100,00 per ogni caso di sostituzione non autorizzata dall'ERSU di prodotti presenti nell'Allegato 1 "Referenze Carni lotto unico" con altri prodotti che non abbiano le caratteristiche qualitative equivalenti o superiori ai prodotti sostituiti.



Art. 19 - REQUISITI DEGLI IMBALLAGGI

Tutti gli imballaggi destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari devono escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari stessi, in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della loro composizione o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

L'imballaggio secondario e terziario deve essere costituito, se in carta o cartone per il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.). In relazione al contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio attraverso il simbolo del ciclo di Mobius) o fornita in base alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" o con un sistema di etichettatura certificato da parte terza (esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti).

I contenitori devono presentarsi integri, essere esenti da infestanti o segni di infestazioni, odori particolari, sporchi, bagnati o ammuffiti.

I pallet e gli imballaggi utilizzati devono essere conformi ai requisiti dichiarati dal fornitore in sede di gara. Qualora sia riscontrato il mancato utilizzo degli imballaggi e dei pallet dichiarati in sede di gara, per ogni episodio, si applicherà una penale pari ad € 50,00.



Art. 20 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI DI TRASPORTO E OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO

Il trasporto deve avvenire conformemente a quanto disposto dalle norme vigenti, con mezzi idonei coibentati e refrigerati, alle temperature indicate dalla legge.

Gli automezzi impiegati dal Fornitore, adibiti al trasporto dei prodotti alimentari, devono essere quelli indicati nella documentazione di cui all'offerta tecnica del concorrente (Modulo B), devono essere idonei nelle dotazioni (i.e. sponda idraulica) e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti – nel caso in cui questi non siano protetti - e comunque conformi alle normative vigenti. In particolare per il trasporto di prodotti da conservare a temperatura controllata, positiva o negativa, gli automezzi devono essere dotati di idonee attrezzature di frigo-conservazione con monitoraggio costante della temperatura mediante teletermometro registratore, ove previsto.

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere l'idoneità igienico sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati.

Sui mezzi di trasporto e carico (camion e muletti) utilizzati deve essere presente un'etichetta posta a non più di un metro dal pianale, sulla quale sia possibile rilevare la firma e la data dell'ultimo lavaggio del mezzo.

Il personale impiegato nella fornitura deve possedere adeguata professionalità, soddisfare i requisiti previsti dalle normative igienico - sanitarie vigenti e conoscere le norme di igiene degli alimenti nonché le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il personale impiegato del Fornitore deve avere un atteggiamento corretto ed in caso di contestazione sulla qualità delle derrate, non deve opporre rifiuti alle decisioni prese dagli addetti al ricevimento delle merci.

Qualora siano riscontrate inadempienze rispetto alle caratteristiche di cui al presente articolo, per ogni episodio sarà applicata una penale fino ad € 200,00 per trasporto effettuato con mezzi/veicoli diversi da quelli indicati nell'offerta tecnica (Modulo B); in caso di sostituzione del mezzo (per motivi eccezionali ed imprevedibili) deve essere data apposita comunicazione alla Stazione Appaltante che, previa verifica dell'idoneità e acquisizione della copia del libretto di circolazione, deve autorizzarne l'utilizzo. La penale si applica ogni qualvolta si verifica un servizio di trasporto con mezzi non idonei o non autorizzati.

Art. 21 - SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI INDICATI NELL'ALLEGATO 1 "REFERENZE CARNI LOTTO UNICO" PER INDISPONIBILITA' DEFINITIVA

- a) Nel caso in cui sopraggiunga l'indisponibilità definitiva di tutte le marche o dell'unica marca indicate/a dal fornitore nell'Allegato 1 "Referenze Carni lotto unico" allegato in sede di gara in corrispondenza di un prodotto, si potrà procedere alla sostituzione definitiva purché il prodotto della marca (o delle marche) proposta/e in sostituzione abbia/abbiano i requisiti minimi previsti nei documenti di gara.
- b) Nel caso in cui nel corso della durata dell'appalto l'ERSU o il fornitore, riscontrino che per determinati prodotti/marchi siano sopraggiunte particolari problematiche inerenti la sicurezza alimentare si potrà procedere alla sostituzione del prodotto dall' Allegato 1 "Referenze Carni lotto unico" allegato, con altro equivalente. In tal caso il fornitore deve presentare la scheda tecnica del prodotto sostitutivo e non può richiedere alcun adeguamento economico rispetto alla propria offerta economica presentata in sede di gara.



Le sostituzioni effettuate dal fornitore non danno in nessun caso diritto allo stesso di pretendere variazioni in aumento del prezzo unitario attribuito al singolo prodotto.

Sarà prevista una penale di € 50,00 per ogni episodio di mancata sostituzione dei prodotti secondo quanto precisato ai punti precedenti a) e b).

Il fornitore è tenuto ad impostare e documentare una procedura operativa per la gestione delle emergenze causate da ritardi, incidenti stradali, blocchi del traffico, scioperi o altra causa. La procedura deve documentare in modo chiaro le modalità, tempi e responsabilità della sostituzione d'emergenza delle derrate non consegnate da sostituirsi con alimenti analoghi.

I tempi di sostituzione dovranno essere compatibili con le esigenze del servizio.

Inoltre, in caso di non conformità di una o più derrate riscontrate al momento della consegna, che ne comporti l'obbligo di sostituzione, il fornitore dovrà provvedervi entro 60 minuti.

Art. 22 - INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DELLA MARCA DI UN PRODOTTO

- a) Nel caso in cui sopraggiunga l'indisponibilità temporanea della marca prescelta per un prodotto, il fornitore deve tempestivamente comunicare alla stessa la non disponibilità di quella determinata marca.
- b) Qualora in sede di offerta il fornitore abbia indicato più marche per lo stesso prodotto, egli è tenuto a fornire una delle marche offerte a scelta dall'ERSU.
- c) Nel caso in cui il Fornitore in sede di offerta abbia offerto una sola marca per prodotto, egli è tenuto a fornire una marca sostitutiva di qualità almeno equivalente. Resta inteso che i prodotti proposti in sostituzione devono essere forniti alle medesime condizioni economiche di quelli oggetto di temporanea sostituzione.
- d) Nel caso in cui la non disponibilità temporanea della marca di uno o più prodotti, esclusi i prodotti certificati di cui al successivo articolo, si protragga per più di 30 giorni solari, il fornitore è obbligato alla sostituzione definitiva del prodotto non disponibile secondo le modalità descritte all'articolo 13 del presente documento.

Sarà prevista una penale di € 50,00 per ogni episodio mancata sostituzione della marca di un prodotto di cui ai punti precedenti a), b), c) e d).

Art. 23 - INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DI PRODOTTI CERTIFICATI

In caso di non disponibilità temporanea della marca di prodotti certificati (intendendosi per prodotti certificati quelli di cui alle rispettive normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento), si procede nei modi previsti al precedente articolo 22 del presente documento.

Nel caso in cui la non disponibilità temporanea di uno o più prodotti certificati si protragga per più di 30 giorni solari, il Fornitore è obbligato alla sostituzione definitiva del/i prodotto/i non disponibile secondo le modalità descritte all'articolo 21 del presente documento.

Resta inteso che la deroga alla fornitura per mancata disponibilità di prodotti certificati/biologici è regolata segnatamente dalle seguenti prescrizioni: La sostituzione potrà essere effettuata solo in caso di gravi



motivi, avallati da Enti terzi.

La sostituzione, di natura occasionale, con prodotti convenzionali potrà essere accompagnata da penale di cui al successivo articolo 24.

Tale sostituzione potrà essere accettata in caso di mancata disponibilità per contingenza di mercato, o a causa di interruzione della produzione di un fornitore, da documentare validamente.

Nel caso in cui non fosse momentaneamente disponibile un prodotto certificato di nessuna marca, il fornitore ha l'obbligo tassativo di comunicare, nei modi previsti al precedente articolo, immediatamente all'ERSU l'elenco di prodotti di cui non è stato possibile l'approvvigionamento, indicando contestualmente i prodotti sostitutivi, e fermo restando quanto previsto nei commi precedenti.

Sarà prevista una penale di € 50,00 per ogni episodio di mancata sostituzione dei prodotti certificati di cui ai punti precedenti.

I prodotti proposti in sostituzione devono essere forniti alle condizioni economiche previste nell'offerta economica per quelli convenzionali.

Art. 24 - CONSEGNA E ACCETTAZIONE DELLA MERCE

All'atto del ricevimento della merce l'ERSU effettuerà, tramite proprio personale all'uopo incaricato, controlli quantitativi e qualitativi sulle merci che dovranno risultare conformi a quanto stabilito dalla documentazione di gara ivi comprese le specifiche tecniche delle derrate alimentari", ai requisiti di legge, ai requisiti definiti nel presente Capitolato, nelle Specifiche tecniche e nell'Allegato 1 "Referenze Carni lotto unico". Nello specifico saranno eseguiti:

- controllo della completa rispondenza della merce alle "Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari";
- ai requisiti di legge, ai requisiti definiti nel presente Capitolato e nelle Schede tecniche allegate;
- controlli "a vista" e/o mediante strumenti di misurazione (i.e. bilance, termometri, misuratori del calibro) sullo stato della merce consegnata;
- controllo della rispondenza della merce all'ordine;
- controllo della rispondenza della merce consegnata al DDT (documento di trasporto);
- controlli sullo stato igienico degli automezzi utilizzati per il trasporto delle derrate alimentari.

Ad ogni arrivo la merce deve essere corredata dal Documento di trasporto contenente i seguenti dati:

- il nome del fornitore;
- l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna;
- la descrizione dei prodotti;
- le quantità consegnate;
- il prezzo unitario e totale;
- l'aliquota IVA,

qualunque scostamento autorizza la non accettazione della merce.

La firma per ricevuta della merce non impegna le Amministrazioni Contraenti che si riservano di comunicare le proprie osservazioni ed eventuali contestazioni con successive comunicazioni scritte.



Con particolare riferimento ad eventuali scostamenti quantitativi, l'ERSU si riserva la possibilità di:

- respingere l'eccedenza di fornitura, addebitando al Fornitore eventuali spese di magazzinaggio relative alla merce in questione;
- accettare le differenze quantitative riscontrate, anche modificando i quantitativi di forniture successive;
- ottenere dal Fornitore l'invio di merce mancante nel più breve tempo possibile, fermo restando che ogni maggior onere per l'integrazione della fornitura è a carico del fornitore.

Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegna l'Ente se non come accettazione delle quantità ricevute.

L'ERSU si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata e di comunicare successivamente le proprie eventuali osservazioni e contestazioni.

L'ERSU di Sassari si riserva la possibilità di addebitare al fornitore danni eventualmente riportati in seguito a non conformità della fornitura, riscontrate in fase di accettazione o durante l'utilizzo della merce nel proprio processo produttivo.

Penali previste:

- € 100,00 per ogni caso di ritardata consegna rispetto agli orari previsti nella documentazione di gara, nel contratto o nei singoli ordini di approvvigionamento della fornitura per più di 2 volte nell'arco del mese. Per ritardata consegna s'intende quella effettuata con un ritardo massimo di 2 ore rispetto agli orari previsti nei documenti di cui sopra;
- € 300,00 per ogni caso di mancata consegna di tutta la merce ordinata, ovvero nel caso in cui il fornitore non la consegni nei giorni stabiliti oppure con un ritardo superiore a 2 ore rispetto alle fasce orarie stabilite;
- € 200,00 per incompleta consegna di prodotti per più di 2 volte in un mese;
- € 200,00 per mancata consegna per più di 2 volte in un mese di prodotti certificati;
- € 200,00 per mancata consegna per più di 2 volte in un mese di prodotti a filiera corta o provenienti da materie prime provenienti da terreni sequestrati o confiscati alle mafie. La penale si applica per ogni episodio.

Art. 25 - SOSTITUZIONI A SEGUITO VERIFICHE DELLA CONSEGNA

Il fornitore è obbligato alla sostituzione dei prodotti che, a seguito di verifiche "a vista" e/o mediante strumenti di misurazione (per es. bilance, termometri) effettuate dall'ERSU al momento della consegna dei prodotti stessi, risultassero non conformi ai requisiti di legge, ai requisiti definiti nel presente Capitolato – e relativi Allegati – e nell'Allegato 1 "Referenze Carni lotto unico".

Per i prodotti a consegna giornaliera, trisettimanale e bisettimanale, tale sostituzione deve essere eseguita dal fornitore entro sei ore dall'orario di consegna.

Le richieste di sostituzione dei prodotti sono effettuate da parte dell'ERSU attraverso una "Richiesta di Sostituzione".

La merce contestata e non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.



In caso di inadempimento agli obblighi di sostituzione, sono applicate le seguenti penali, previo invio al fornitore di formale reclamo:

- € 30,00 per ritardo nella sostituzione dei prodotti a consegna giornaliera, trisettimanale e bisettimanale. La penale si applica per ogni 30 minuti di ritardo.

Nel caso in cui il fornitore, nonostante la penale contestata, non intenda comunque ottemperare all'obbligo di sostituzione dei prodotti riscontrati non conformi a seguito dei controlli e delle verifiche effettuati dall'ERSU di Sassari al momento della consegna, si procede secondo la seguente procedura:

L'ERSU deve:

- a) identificare i campioni dei prodotti sospettati di non conformità apponendovi l'etichetta "In attesa di accertamento" nella quale devono essere indicate anche la data e l'ora di identificazione e le anomalie riscontrate. Nel caso in cui il prodotto sia deperibile deve essere conservato a temperatura conforme alle istruzioni riportate in etichetta;
- b) richiedere al fornitore, o a un suo incaricato, la firma del modulo per presa visione;
- c) verbalizzare, se del caso, il rifiuto del fornitore a sottoscrivere il modulo;
- d) avvisare il laboratorio di riferimento, richiedendo di effettuare la campionatura e l'esecuzione delle determinazioni analitiche necessarie per valutarne la conformità ai requisiti di legge e ai requisiti contrattuali.

Nel caso in cui le determinazioni analitiche confermino la non conformità del prodotto si procede nei modi previsti dall'articolo 27 del presente Capitolato (Gestione delle conformità per analisi negative)

Nel caso in cui le determinazioni analitiche non confermino la non conformità del prodotto, l'ERSU deve pagare al fornitore le derrate contestate e sostenere i costi delle determinazioni eseguite.

Nei casi in cui, per esigenze di servizio, l'ERSU necessiti dei prodotti non consegnati ovvero erroneamente forniti e il fornitore non effettui la sostituzione nei tempi prescritti, essa può acquistare detti prodotti da terzi. In tal caso il fornitore è obbligato a rimborsare i costi sostenuti ovvero gli eventuali maggiori costi, documentati mediante la relativa fattura o altro documento giustificativo.

Art .26 - VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA CONSEGNA E SOSTITUZIONI

Il fornitore è obbligato alla sostituzione di quei prodotti la cui non conformità sia stata accertata anche successivamente alla consegna a seguito di verifica a vista e/o strumenti di misurazione.

In particolare per i prodotti a consegna giornaliera trisettimanale e bisettimanale, il fornitore è obbligato alla sostituzione dei prodotti riscontrati non conformi solo nel caso in cui la richiesta di sostituzione gli sia stata comunicata, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data del rilievo della non conformità. Al verificarsi di tali evenienze la sostituzione del prodotto deve essere effettuata non oltre 1 giorno lavorativo dalla data di richiesta di sostituzione.

In caso di inadempimento agli obblighi di sostituzione, sono applicate le penali previste, previo invio al fornitore di formale reclamo.

Nel caso in cui il fornitore, nonostante la penale contestata, non intenda comunque ottemperare all'obbligo di sostituzione dei prodotti riscontrati non conformi, a seguito dei controlli e delle verifiche effettuate dall'ERSU, quest'ultima procederà nel seguente modo:



- a) identificare i campioni dei prodotti sospettati di non conformità apponendovi l'etichetta "In attesa di accertamento" nella quale devono essere indicate anche la data e l'ora di identificazione e le anomalie riscontrate. Nel caso in cui il prodotto sia deperibile deve essere conservato a temperatura conforme alle istruzioni riportate in etichetta;
- b) avvisare il laboratorio di riferimento, richiedendo di effettuare la campionatura e l'esecuzione delle determinazioni analitiche necessarie per valutarne la conformità ai requisiti di legge e ai requisiti contrattuali.

Nel caso in cui le determinazioni analitiche confermino la non conformità del prodotto si procede nei modi previsti dall'articolo 27 del presente Capitolato (Gestione delle conformità per analisi negative).

Nel caso in cui le determinazioni analitiche non confermino la non conformità del prodotto, l'ERSU deve pagare al fornitore le derrate contestate e sostenere i costi delle determinazioni eseguite.

Qualora, per esigenze di servizio, l'ERSU necessiti dei prodotti non consegnati ovvero erroneamente forniti e il fornitore non effettui la sostituzione nei tempi prescritti, esse possono acquistare detti prodotti da terzi. In tal caso il fornitore è obbligato a rimborsare i costi sostenuti ovvero gli eventuali maggiori costi, documentati mediante la relativa fattura o altro documento giustificativo.

Art. 27 – GESTIONE DELLE CONFORMITA' PER ANALISI NEGATIVE

Nell'ipotesi in cui le verifiche analitiche di cui agli articoli precedenti rilevino la non conformità del/i prodotto/i esaminati, l'ERSU comunica per iscritto al fornitore gli esiti delle verifiche analitiche effettuate.

Nel caso in cui il fornitore non accetti i risultati delle verifiche eseguite in autocontrollo, le parti di comune accordo incaricano un altro laboratorio di analisi accreditato.

Nel caso in cui le verifiche analitiche di seconda istanza confermino la non conformità del/i prodotto/i, il Fornitore è tenuto a pagare le spese per le verifiche analitiche di prima e di seconda istanza nonché una penale pari a € 500,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

Nel caso in cui le analisi di seconda istanza confermino la non conformità, il fornitore oltre al pagamento di cui al punto precedente e delle eventuali penali applicabili, deve ritirare il prodotto oggetto della contestazione entro il tempo massimo di 2 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione degli esiti di non conformità inviata dall'ERSU al fornitore.

Il fornitore non può pretendere il pagamento del contestato.

Trascorso inutilmente tale termine massimo, l'ERSU contraente può procedere alla distruzione del prodotto ponendo gli eventuali costi a carico del fornitore.

Nel caso in cui le analisi di seconda istanza non rilevino la/e non conformità contestata/e dall'ERSU a seguito delle verifiche analitiche di prima istanza, al fornitore sono poste a carico solamente le spese delle analisi di seconda istanza.

Art. 28 - GESTIONE DEI RECLAMI RELATIVI ALLE FORNITURE ED ALLE ATTIVITA' ACCESSORIE

L'ERSU nel caso in cui lo ritenga opportuno, può inoltrare al fornitore eventuali reclami per carenze riscontrate nei prodotti forniti e/o nei servizi connessi alla fornitura (i.e. attività di ricevimento delle



Richieste di approvvigionamento, modalità di consegna dei prodotti, reiterate non conformità dei prodotti consegnati ecc.).

Il fornitore ha l'obbligo di comunicare le proprie eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. In mancanza di risposta e di presentazione delle controdeduzioni, entro detto termine, il reclamo si intende accolto.

In conseguenza dell'accettazione del reclamo, il fornitore deve provvedere a porre i necessari rimedi affinché venga risolta la causa che ha dato origine al reclamo, nei termini massimi stabiliti dai soggetti che hanno inoltrato il reclamo.

Art. 29 - VERIFICHE ISPETTIVE

L'ERSU si riserva di effettuare periodicamente, senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, controlli di conformità delle forniture e delle attività rese dal fornitore. Tali controlli possono essere effettuati mediante proprie strutture o affidando tali attività a organismi terzi specializzati.

Gli organismi terzi incaricati per l'effettuazione dei controlli dovranno utilizzare Laboratori di prova in possesso di autorizzazione del Ministero della Salute per effettuare analisi sugli alimenti e di certificazione ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Il fornitore è obbligato a consentire l'accesso alle proprie strutture e/o mezzi ogni qualvolta si renda necessario ai fini delle attività di controllo. Il fornitore deve altresì consentire l'effettuazione delle verifiche ispettive e mettere a disposizione degli organismi incaricati dall'ERSU tutte le informazioni e i supporti documentali necessari ai fini dell'espletamento dell'attività ispettiva. Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio con il fornitore o con persona da questi delegata. Gli esiti delle attività ispettive espletate presso le strutture/mezzi del fornitore sono registrati su apposita modulistica sottoscritta dal fornitore e dall'organismo controllore.

I controlli potranno riguardare:

- le fasi di produzione;
- lo stato igienico delle attrezzature e degli ambienti;
- le modalità di stoccaggio;
- lo stato igienico-sanitario del personale.

Il fornitore deve certificare che ha adottato il piano di autocontrollo attraverso il quale viene assicurata l'applicazione delle norme HACCP a garanzia della sicurezza e salubrità dei prodotti forniti.

Nel caso in cui al momento dell'ispezione non sia presente, il fornitore ovvero un suo delegato ovvero non sia reperibile entro un tempo massimo di 30 minuti, l'attività ispettiva è comunque espletata ed il fornitore non può in alcun modo inficiarne la validità.

I controlli sono finalizzati a verificare la conformità delle forniture ai requisiti di legge e ai requisiti definiti nel presente Capitolato e nelle allegate "Schede tecniche".

I costi delle attività di controllo sono a carico dell'ERSU.

Nel caso in cui l'Organismo di controllo rilevi la non conformità, il fornitore deve porre in essere le azioni volte alla immediata risoluzione, sia delle non conformità riscontrate sia delle cause che l'hanno generata.

Il fornitore inoltre deve provvedere alla predisposizione della documentazione necessaria atta a conseguire



la formale evidenza delle attività eseguite per la risoluzione definitiva delle non conformità riscontrate. Per ogni caso in cui il fornitore non permetta l'accesso presso le proprie strutture agli organismi incaricati dell'espletamento dei controlli di conformità, sarà prevista una penale di € 1.000,00.

Art. 30 - PENALI

Articolo	Requisito	Penale
Art.4	Caratteristiche generali dei prodotti	Nel caso in cui il fornitore non consegni la documentazione richiesta (Schede tecniche di tutti i prodotti forniti, la documentazione di comprova della vendita di dei prodotti a filiera corta in sede di gara), nei termini indicati dall'ERSU contraente, di norma pari a 10 giorni lavorativi, è prevista una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Art.17	Modalità di esecuzione della fornitura – Obblighi dell'appaltatore	Nel caso in cui il Fornitore non renda disponibili detti strumenti informatici è prevista una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo
Art.18	Conservazione, trasporto e consegna dei prodotti	Sono previste delle penali di € 100,00 per ogni caso di sostituzione non autorizzata dall'ERSU di prodotti presenti nell'Allegato 1 "Referenze Carni lotto unico" con altri prodotti che non abbiano le caratteristiche qualitative equivalenti o superiori ai prodotti sostituiti.
Art.19	Requisiti degli imballaggi	Qualora sia riscontrato il mancato utilizzo degli imballaggi e dei pallet dichiarati in sede di gara, per ogni episodio, si applicherà una penale pari ad € 50,00.
Art.20	Caratteristiche degli automezzi di trasporto	Qualora siano riscontrate inadempienze rispetto alle caratteristiche di cui all'art.20, per ogni episodio sarà applicata una penale fino ad € 200,00 per trasporto effettuato con mezzi/veicoli diversi da quelli indicati nell'offerta tecnica (Modulo B). La penale si applica ogni qualvolta si verifica un servizio di trasporto con mezzi non idonei o non autorizzati.
Art.21	Sostituzione dei prodotti indicati nell'Allegato 1 "Referenze Carni lotto unico" allegato per indisponibilità definitiva	Sarà prevista una penale di € 50,00 per ogni episodio di mancata sostituzione dei prodotti secondo quanto precisato ai punti a) e b) dell'art.21.



Art.22	Indisponibilità temporanea della marca di un prodotto	Sarà prevista una penale di € 50,00 per ogni episodio mancata sostituzione di una marca di un prodotto di cui ai punti a), b), c) e d) del'art.22.
Art.23	Indisponibilità temporanea di prodotti certificati	Sarà prevista una penale di € 50,00 per ogni episodio di mancata sostituzione dei prodotti certificati
Art.24	Consegna e accettazione della merce	<ul style="list-style-type: none"> - € 100,00 per ogni caso di ritardata consegna rispetto agli orari previsti nella documentazione di gara, nel contratto o nei singoli ordini di approvvigionamento della fornitura per più di 2 volte nell'arco del mese. Per ritardata consegna s'intende quella effettuata con un ritardo massimo di 2 ore rispetto agli orari previsti nei documenti di cui sopra; - € 300,00 per ogni caso di mancata consegna di tutta la merce ordinata, ovvero nel caso in cui il fornitore non la consegna nei giorni stabiliti oppure con un ritardo superiore a 2 ore rispetto alle fasce orarie stabilite; - € 200,00 per incompleta consegna di prodotti per più di 2 volte in un mese; - € 200,00 per mancata consegna per più di 2 volte in un mese di prodotti certificati; - € 200,00 per mancata consegna per più di 2 volte in un mese di prodotti a filiera corta o provenienti da materie prime provenienti da terreni sequestrati o confiscati alle mafie. La penale si applica per ogni episodio.
Art.25	Sostituzioni a seguito verifiche della consegna	- € 30,00 per ritardo nella sostituzione dei prodotti a consegna giornaliera, trisettimanale e bisettimanale. La penale si applica per ogni 30 minuti di ritardo.
Art.27	Gestione delle non conformità per analisi negative	Nel caso in cui le verifiche analitiche di seconda istanza confermino la non conformità del/i prodotto/i, il fornitore è tenuto a pagare le spese per le verifiche analitiche di prima e di seconda istanza nonché una penale pari a € 500,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.
Art.29	Verifiche ispettive	Per ogni caso in cui il fornitore non permetta l'accesso presso le proprie strutture agli organismi incaricati dell'espletamento dei controlli di conformità, sarà prevista una penale di € 1.000,00.



Art.31	Ulteriori penali	- € 500,00 per ogni mancata attivazione di azioni correttive/preventive necessarie a seguito di rilevazioni di non conformità e/o di reclami. La penale si applica ogni 3 (tre) giorni lavorativi di ritardo decorsi i termini fissati dall'ERSU.
Art.32	Reperibilità del referente del fornitore	€ 100,00 per irreperibilità del Referente del Fornitore (la penale viene applicata per ogni giorno di accertamento dell'irreperibilità).

Art. 31 – ULTERIORI PENALI

- € 500,00 per ogni mancata attivazione di azioni correttive/preventive necessarie a seguito di rilevazioni di non conformità e/o di reclami. La penale si applica ogni 3 (tre) giorni lavorativi di ritardo decorsi i termini fissati dall'ERSU.

Art. 32 - REFERENTE DEL FORNITORE E DELL'ERSU

Il Fornitore deve indicare il nominativo di un suo rappresentante che avrà il dovere di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente e che fungerà da referente nei confronti dell'ERSU. Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo eseguito nei confronti del Referente del fornitore si intenderà eseguito al fornitore medesimo.

Il Referente deve inoltre controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento della fornitura. Egli deve mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'ERSU. Il Referente del fornitore dovrà essere reperibile tramite telefono cellulare, e-mail e per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.

In ogni caso di assenza o impedimento del Referente, il fornitore dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

PENALI: € 100,00 per irreperibilità del Referente del Fornitore (la penale viene applicata per ogni giorno di accertamento dell'irreperibilità).

L'ERSU provvederà a nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 33 - NORME REGOLANTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a) dal presente capitolato speciale d'appalto e dai documenti allegati;
- b) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica ERSU;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.



In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'ERSU prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'appaltatore ed accettate dall'ERSU.

L'ERSU provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 34 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata, pena la risoluzione del contratto stesso, qualunque cessione, in tutto o in parte, del contratto ai sensi dell'art. 119 comma 1, del D.Lgs. 36/2023. L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023 e secondo le disposizioni di cui all'allegato II.14 del D.Lgs n.36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ERSU. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ERSU al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 35 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura dei beni oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati. L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. All'appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante.

L'appaltatore, pertanto, è tenuto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei. L'appaltatore sarà considerato



responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'ERSU che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere. Considerato pertanto il rischio di possibili danni arrecati agli utenti, l'appaltatore con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto e per tutta la durata del contratto ed eventuali rinnovi e proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'ERSU) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:
 - responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
 - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con l'impresa aggiudicataria, che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
 - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
- b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 = per sinistro e Euro 1.500.000,00 = per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e la "Clausola di Buona Fede INAIL".
- c) Per forniture di cui l'aggiudicatario sia anche produttore è richiesta altresì la Polizza RC Prodotti (RCP) a cura dell'impresa aggiudicataria o, in alternativa, del produttore o del fornitore degli articoli e/o prodotti che saranno distribuiti, a copertura dei danni a terzi cagionati da prodotti difettosi dopo la consegna degli stessi. Tale copertura (RCP) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00.

Copia di tutte le polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate all'ERSU prima della stipula del contratto. L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, non esonerano l'appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'appaltatore di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.



Art. 36 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

I quantitativi di derrate indicati nel modulo offerta (v. Allegato 1 “Referenze Carni lotto unico”), sono riferiti alla situazione attuale e potrebbero subire modifiche legate a variabili, quali ad esempio:

- aumento, diminuzione e/o accorpamento delle sedi oggetto del servizio mensa;
- variazione della frequenza da parte degli utenti;
- adesione a progetti alimentari comunali, provinciali, regionali, ministeriali o comunitari;
- modifica delle tabelle nutrizionali;
- passaggio, anche parziale, a forme alternative di gestione.

L’ERSU dell’ERSU non è perciò obbligata al mantenimento di tali quantitativi, mentre L’appaltatore dovrà attenersi alle quantità che verranno ordinate ed eseguire le prestazioni alle condizioni contrattuali utilizzando i mezzi necessari senza pretendere nulla al riguardo per le eventuali variazioni. Saranno riconosciute soltanto le quantità effettivamente consegnate.

Tali variazioni, ai sensi dell’art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, possono arrivare fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, dell’importo contrattuale.

L’ERSU può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari, o direttive regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Variazioni possono essere altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del contratto.

L’appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fatta salva l’approvazione di nuovi prezzi non previsti dal contratto, per i quali si procederà all’applicazione del ribasso offerta in sede di gara.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall’aggiudicatario, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto.

Art. 37 – REVISIONE/ADEGUAMENTO PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, dopo il primo anno di attività e al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo di ciascun fornitura superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT, ovvero gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi di produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (art.60, comma 3, lett.b del D.Lgs n. 36/2023).



La Stazione appaltante specifica che verranno attivati su istanza dell'operatore economico aggiudicatario, a partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale, i meccanismi di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo dei prezzi al consumo: in tale ipotesi, l'incremento del prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lett.b), dell'art. 23 del D.Lgs n.209/2024 ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Art. 38 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs n. 36/2023, l'ERSU nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'ERSU, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'ERSU, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'ERSU, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, prima del pagamento di ogni fattura.

La società indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi (referente).

Art. 39 – VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Si assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto il quadro normativo definito dall'art.115, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

L'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs n. 36/2023, è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Art. 40 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione dà tempestivo avviso all'appaltatore del giorno della verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto dai soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità (es esami di laboratorio, certificazioni e simili) sono effettuate a spese dell'appaltatore/i, che dovrà mettere a disposizione, qualora necessario anche eventuali mezzi o strumenti per eseguire le verifiche.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il Direttore Esecutivo del Contratto disporrà di



procedere d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore, a valere sulle fatture in liquidazione.

Art. 41 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ERSU e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.

L'ERSU verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'ERSU, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'ERSU si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.



Art. 42 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ERSU, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 11, comma 6, del D.Lgs n. 36/2023 nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 43 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento al trattamento dei dati si precisa quanto segue:

- il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è l'E.R.S.U. in qualità di "Titolare del trattamento", in persona del Presidente dell'Ente - tel. 079/9940020 mail: segreteria.direzione@ersusassari.it – PEC: affarigenerali@pec.ersusassari.it;
- con delibera presidenziale d'urgenza n° 15/25 del 28.02.2025 il Presidente dell'ERSU di Sassari ha delegato i compiti e le funzioni del Titolare del trattamento al Direttore Generale dell'Ente;
- con determinazione del Direttore Generale n. 224 del 12.03.2025 il Direttore Generale ha nominato delegati al trattamento i Dirigenti dei Servizi.
- il Responsabile della protezione dei dati ex art. 37, 38 e 39 del Regolamento UE n. 679/16 è la ditta Karanoa S.r.l e il referente è l'avv. Giacomo Crovetto PEC: affarigenerali@pec.ersusassari.it mail: rpd@ersusassari.it
- i dati sono richiesti e trattati dal Titolare in relazione ad obbligo di legge con quanto conseguente;
- i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e sino alla fine della gestione del contratto, secondo le modalità e finalità di cui al Regolamento UE n.



679/2016 e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 ove compatibile con il predetto Regolamento;

i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui ai succitati riferimenti normativi al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

Art. 44 - RECESSO

Ai sensi dell'art.123 del D.Lgs n. 36/2023, l'ERSU ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ERSU.

In caso di recesso dell'ERSU l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

Art. 45 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Ai sensi dell'art.122, comma 3 del D.Lgs n. 36/2023, l'ERSU si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso l'ERSU ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso l'ERSU, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC., nei seguenti casi e violazioni:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ERSU;
- b. obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- c. responsabilità per infortuni e danni;
- d. subappalto non autorizzato, e abbandono dell'appalto, od interruzione non motivata del servizio;
- f. un solo caso di intossicazione o tossinfezione alimentare imputabile all'Aggiudicatario;
- g. ripetuto mancato adeguamento alle prescrizioni dell'autorità competente in caso di non conformità a quanto previsto nel Manuale di Qualità e/o Manuale di Autocontrollo del fornitore;
- h. inadempimenti che determinino l'applicazione di numero 5 (cinque) penali per differenti segnalazioni, nell'arco di tre mesi;
- i. infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite;
- l. applicazione reiterata per tre volte in assoluto della penalità per lo stesso tipo di infrazione, indipendentemente dall'importo della stessa;



- m. totale o parziale cessione del contratto;
- n. fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- o. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- p. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto L'appaltatore si impegnerà a fornire all'ERSU tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art.124, comma 1 del D. Lgs n. 362/023 l'ERSU interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 46 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

L'ERSU ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D.Lgs n. 36/2023.

In ogni caso, l'ERSU potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del D.Lgs n. 36/2023.

L'ERSU può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art.122 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 47 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Si applicano le disposizioni dell'art 124 D.Lgs.n. 36/2023 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale. Ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 l'ERSU provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.



Art. 48 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato, dietro presentazione di fatture su base mensile e sarà commisurato alle quantità della fornitura regolarmente eseguita liquidabili entro gg. 30 previo accertamento della regolarità della fornitura.

In caso di inadempienze o difformità l'ERSU, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di sospendere i pagamenti e chiedere eventuali danni.

Le fatture dovranno altresì indicare il codice C.I.G., il Codice Univoco Ufficio UFDA5S per la fatturazione elettronica, il cui obbligo decorre dal 31/03/2015 (D.M. 55/2013), ed essere intestate e inviate a:

ERSU Sassari, via Michele Coppino n. 18, 07100 Sassari

Codice fiscale: 80000880908 - Partita Iva: 01047520901

L'appaltatore si obbliga alla stretta osservanza delle prescrizioni di cui alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici.

Le fatture, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89), dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio che provvederà alla ricezione ed al successivo inoltra a questa ERUSU. Nel caso in cui la fattura sia inoltrata senza i suddetti codici e/o con codici errati la stessa verrà respinta e dovrà essere ri-inserita".

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'ERSU di Sassari procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'ERSU, non produrrà alcun interesse.

L'ERSU, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'ERSU applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'ERSU, non produrrà alcun interesse.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Art. 49 - FORO DI COMPETENZA.

Per tutte le controversie dipendenti dal contatto è competente il Foro di Sassari.



Il Direttore del Servizio UtENZE

Dott. Mauro Deidda

Il Responsabile dell'U.O. Mensa, magazzino e C.d.Q.

Pietro Pisu

 Pietro Pisu
26.03.2025
18:50:17
GMT+00:00